



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA
EX III DIVISIONE
Interventi Ambientali, efficienza energetica ed energie alternative

AIGET
ASSOCOSTIERI
ASSOGAS
ASSOGASLIQUIDI
ASSOPETROLI
ELETTRICITA' FUTURA
UNIONE PETROLIFERA
UTILITALIA

E p.c. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitività energetica

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
Direzione Riconoscimento incentivi e titoli

Oggetto: Informativa in merito alle disposizioni di cui all'articolo 7 bis commi 1, 1-bis e 2 del d.lgs.66/2005 e ss.mm.ii. per l'anno 2020.

Si rende opportuno un chiarimento in merito alle modalità attraverso le quali i fornitori di carburanti potranno assolvere all'obbligo di cui all'articolo 7-bis, comma 1 del D.lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. per l'anno 2020.

Tale norma prevede che "i fornitori di carburanti debbano assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricità fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6% rispetto al valore di riferimento di cui all'allegato V-bis.2".

Al fine di dimostrare il raggiungimento di tale valore percentuale, con riferimento ai combustibili che contengono biocarburanti, i fornitori applicano le modalità di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 5.

Tale disposizione prevede che il fornitore ottemperi al proprio obbligo, inerente la quantificazione delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo del 6%, utilizzando il valore di risparmio emissivo

desunto dai certificati di sostenibilità rilasciati in accompagnamento alle partite di biocarburanti che ha acquistato.

Il raggiungimento di tale obiettivo è valutato sulla base dei dati che il fornitore, avendoli acquisiti nelle modalità sopra descritte, trasmette alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2 del d.lgs. n. 66/2005 e ss.mm.ii..

Fermo restando quanto sopra, per i fornitori che hanno aderito ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del DM 2 marzo 2018, le emissioni riferite al biometano avanzato e agli altri biocarburanti avanzati sono attribuite dal GSE, rispettivamente, come valore medio delle emissioni associate al biometano avanzato incentivato e come valore medio delle emissioni associate agli altri biocarburanti avanzati incentivati. Le modalità operative verranno esplicitate in una successiva procedura del GSE.

Il dirigente